

## □ **Mozione n. 35**

*presentata in data 30 ottobre 2015*

a iniziativa dei Consiglieri Bisonni, Maggi, Pergolesi, Giorgini, Fabbri

**“L'impegno della Giunta Regionale a farsi promotore presso il Governo dello Stato italiano per l'abolizione dell'art. 35 del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014 così come convertito dalla LEGGE 11 novembre 2014, n. 164”**

L'Assemblea legislativa regionale delle Marche

Premesso che:

- la Direttiva 2008/98/CE ribadisce la scala gerarchica di gestione dei rifiuti (art. 4), intesa quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, che risulta così individuata:
  - a) prevenzione;
  - b) preparazione per il riutilizzo;
  - c) riciclaggio;
  - d) recupero di altro tipo;
  - e) smaltimento;
- il Parlamento europeo nel marzo 2012 ha approvato una relazione contenente le linee guida per la “revisione del sesto programma d’azione ambientale in materia di ambiente e la definizione delle priorità per il settimo programma d’azione in materia di ambiente (PAA)”. In base a tale documento, il settimo PAA dovrà “descrivere in modo inequivocabile le sfide ambientali che l’UE si trova ad affrontare, tra cui l’accelerazione del cambiamento climatico, il deterioramento dell’ecosistema e il crescente ipersfruttamento delle risorse naturali”. Per quanto concerne l’utilizzo efficace e sostenibile delle risorse ed in particolare il tema rifiuti, il settimo PAA dovrà “prevedere la piena attuazione della legislazione sui rifiuti, in particolare il rispetto della gerarchia, garantendo coerenza con le altre politiche dell’UE. Il PAA dovrà fissare obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra cui una netta riduzione della produzione di rifiuti, un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere riciclati o compostati, con riferimento alla gerarchia prevista nella direttiva quadro sui rifiuti e un divieto rigoroso di smaltimento in discarica dei rifiuti raccolti separatamente”;
- la decisione n. 1386/2013/ue del parlamento europeo e del consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» stabilisce che :”...i rifiuti siano gestiti responsabilmente alla stregua di una risorsa e così da evitare pregiudizi alla salute e all’ambiente, la produzione di rifiuti in termini assoluti e i rifiuti pro capite siano in declino, le discariche siano limitate ai rifiuti residui (vale a dire non riciclabili e non recuperabili), in linea con i rinvii di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva relativa alle discariche di rifiuti e il recupero energetico sia limitato ai materiali non riciclabili, tenuto conto dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva quadro sui rifiuti “ e che occorre “...Trasformare i rifiuti in una risorsa, come invocato nel quadro della tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, richiede una piena applicazione della legislazione unionale sui rifiuti in tutta l’Unione, basata su un’applicazione rigorosa della gerarchia dei rifiuti e che disciplini i diversi tipi di rifiuti. Sono pertanto necessari ulteriori sforzi per ridurre la produzione di rifiuti pro capite e la produzione di rifiuti in termini assoluti. Per raggiungere gli obiettivi di efficienza nell’uso delle risorse, è altresì necessario limitare il recupero energetico di materiali non riciclabili, dismettere le discariche di rifiuti riciclabili o recuperabili;
- con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, è stata recepita la citata Direttiva Quadro europea in materia di rifiuti (2008/98/CE). Tra le principali modifiche al testo, si ricordano le seguenti:
  - introduzione dell’art. 178-bis – “Responsabilità estesa del produttore”. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita, il Ministero dell’Ambiente è incaricato di regolare le modalità e i criteri di introduzione della “responsabilità estesa del produttore del prodotto”, inteso come la persona fisica o giuridica che “professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti”;
  - modifica dell’articolo 179 – “Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti”. È introdotta una gerarchia per la gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo (novità della direttiva

2008/98/CE), riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio recupero di energia), smaltimento. Nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono il “miglior risultato complessivo”. Da tale ordine è possibile discostarsi, relativamente a singoli flussi e in via eccezionale, se ciò è giustificato da un’analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti in questione. Il Ministero dell’Ambiente potrà individuare le opzioni che garantiscono il miglior risultato con riferimento a singoli flussi di rifiuti;

- modifica dell’articolo 181 – “Riciclaggio e recupero dei rifiuti”. Per promuovere il riciclaggio, il nuovo articolo 181 dispone che siano le regioni a stabilire i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall’articolo 205. Inoltre è previsto che “le autorità competenti realizzino entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile per il legno, nonché adottino le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
  - entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti da nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;
  - entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso”. Il comma 4 inoltre riporta che “per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse”;
- Introduzione dell’articolo 182-bis – “Principi di autosufficienza e prossimità”. È previsto che l’autosufficienza in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi riguardi anche i rifiuti derivati dal loro trattamento. Inoltre lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati deve avvenire in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta;

Tenuto conto che:

- il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modifiche dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, all’art. 35 prevede al comma 1 la definizione degli inceneritori come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”, che al comma 3 si prevede che “Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti sia da realizzare sono autorizzati a saturazione del carico termico”, al comma 6 che “non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi...”, al comma 8 che “i termini per le procedure di espropriazione per pubblica utilità degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori”, al comma 9 che “In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”, al comma 11 che “il divieto .... non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile”;
- recentemente è stato redatto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione della capacità nazionale di trattamento dei rifiuti da parte degli impianti di incenerimento ai sensi dell’art. 35, comma 1, del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modifiche dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, in cui la regione Marche viene

individuata come regione idonea alla realizzazione di un inceneritore dalla capacità di 200.000 ton/anno;

Considerato invece che:

- nel piano della Giunta regionale di cui alla DGR 484 del 3/4/2013, ma soprattutto nel Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato con DACR n. 128/2015 (e notificato al Ministero e alla Commissione europea), si legge: "Prevedere che, fino al raggiungimento del 70% di raccolta differenziata, conseguito in ciascuno degli ATO della Regione, non sia ammessa sul territorio dei singoli ATO, la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di smaltimento rifiuti tramite termovalorizzazione";
- quindi nelle Marche non è possibile realizzare impianti di incenerimento dei rifiuti prima del raggiungimento del 70% di raccolta differenziata, conseguito in ciascuno degli ATO;

Esprime la propria contrarietà:

- alla termovalorizzazione tramite incenerimento, ovvero co-incenerimento, dei rifiuti, del CSS e CSS-Combustibile, così come individuati e definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare numero 22 del 14 febbraio 2013;

## **IMPEGNA**

la Giunta regionale:

- 1) ad esprimere parere negativa in sede di conferenza Stato-Regioni alla realizzazione nel territorio marchigiano di qualsiasi inceneritore di qualsiasi capacità;
- 2) di farsi promotore presso il governo per l'abolizione (annullamento) dell'art. 35 del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modifiche dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.